

## Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

### Verbale n. 53 del 28.12.2020

**Oggetto:** Ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale non dirigente della Città Metropolitana di Torino, relativo all'anno 2020, siglato con le organizzazioni sindacali in data 18.12.2020.

#### Premesso che:

L'ipotesi di accordo, corredata dalla relazione illustrativa - predisposta ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. n.165/2001 - deve essere trasmessa all'organo di revisione nel termine di giorni 5 dalla stipulazione, come previsto dall'art. 5, comma 3, del CCNL del 1°.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004.

Ai sensi dell'art. 40-bis, comma I, del citato decreto legislativo, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori e qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL in data 1.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, decorsi 15 giorni - termine non perentorio - senza rilievi da parte del collegio dei revisori, l'organo di governo dell'ente, ove ritenga che l'ipotesi di accordo sia coerente con le direttive impartite a monte, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

Il collegio dei revisori con verbale n. 9 del 24.02.2020, relativo al bilancio di previsione 2020/2022, ha evidenziato, con riguardo alla contrattazione decentrata integrativa, che:

<< ai sensi dell'articolo 40, comma 3 – ter, del decreto legislativo n.165/2001 *“Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo e di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40 bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulla materia oggetto di mancato accordo”*; l'articolo 8 del CCNL del 21.05.2018 *“fissa il termine di 45 giorni*

*più 45, in caso di proroga, per la sottoscrizione del contratto”; l'articolo 5, comma 1 ter del decreto legislativo n.150/2009 dispone che “ nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”.>>*

Il collegio dei revisori in data 13.07.2020 con verbale n. 23 ha certificato la costituzione del fondo risorse decentrate del personale di livello per l'anno 2020, per un importo complessivo di euro 5.504.823,00, che trova copertura nei capitoli, articolati per missioni e programmi del PEG 2020.

Con determina dirigenziale n. 2760 del 20.07.2020 è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata 2020 relativo al personale di livello della CMTO.

La CMTO in data 22.12.2020, a mezzo di posta elettronica, ha trasmesso la seguente documentazione, firmata digitalmente: nota di trasmissione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria; ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo al personale non dirigente per l'anno 2020, siglato in data 18.12.2020.

Non risulta sia stato adottato, al riguardo, specifico atto di indirizzo da parte dell'organo esecutivo della CMTO alla delegazione trattante di parte pubblica.

#### **OMISSIS**

#### **Rimarcato che:**

Risulta necessario che la CMTO dia corso alla costituzione del fondo per il salario accessorio del personale per l'anno 2021: è questo il presupposto essenziale per l'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

In modo crescente le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti formulano dubbi di legittimità sulla contrattazione tardiva, intendendosi come tale quella che interviene alla fine dell'anno. La mancata stipula entro l'anno del contratto decentrato determina conseguenze negative per il personale, che non può essere destinatario di incentivazioni e che si può vedere privato di una parte delle risorse finanziarie ad essi destinate.

Sulla base dei principi dettati dalla armonizzazione del sistema contabile, la mancata costituzione del fondo e la mancata contrattazione dello stesso determinano effetti negativi per il personale: secondo le regole ribadite dal CCNL del 21.05.2018 in tali casi solo le risorse di parte stabile possono essere portate in aumento del fondo dell'anno successivo - nella forma delle risorse variabili - mentre le altre vanno in economia di bilancio.

#### **Preso atto che:**

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria risultano predisposte secondo le istruzioni emanate con circolare n. 25 del 19.07.2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio.

### **Il collegio dei revisori**

1) **Prende atto** dei chiarimenti forniti dalla CMTO, relativamente agli elementi di giudizio richiesti, ed esprime parere positivo in ordine alla compatibilità finanziaria dell'accordo integrativo per l'anno 2020 relativo al personale di livello della CMTO.

2) **Invita** la CMTO a tener conto, con riferimento all'anno 2021, di quanto rimarcato in premessa in ordine agli istituti richiamati. Inoltre, ribadisce la necessità che la CMTO, con riferimento all'anno 2021, applichi, ove ne ricorrano le condizioni, il disposto dell'articolo 40, comma 3 – ter, del decreto legislativo n.165/2001, secondo cui: *<< Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti , l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo e di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40 bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulla materia oggetto di mancato accordo >>*; al riguardo, l'articolo 8 del CCNL del 21.05.2018 fissa il termine di 45 giorni più 45, in caso di proroga, per la sottoscrizione del contratto; l'articolo 5, comma 1 - ter del decreto legislativo n.150/2009 dispone poi che *<< nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa. >>*.

3) **Trasmette** il presente verbale: al dirigente della direzione risorse umane, dottoressa Daniela Gagino, al dirigente della direzione finanze e patrimonio, dottor, Enrico Miniotti; al dottor, Roberto Arnulfo. per la pubblicazione sul sito “trasparenza”; e, per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, dottoressa Chiara Appendino; al Vicesindaco della CMTO, signor Marco Marocco; al direttore generale, dottor Filippo Dani; al segretario generale, dottor Alberto Bignone.

Letto, confermato, sottoscritto

A. Matarazzo. Presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.